

COMUNE DI FREVIIGNANO ROSANO

PROVINCIA DI ROSA

REGOLAMENTO COMUNALE

per la illuminazione votiva dei cimiteri

Allegato alla deliberazione del C.C. n.91 del 29.12.1994

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Modalità di svolgimento del servizio
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
3	Campo di applicazione
4	Orario del servizio - Sospensione del servizio
5	Tariffe - Pubblicità delle tariffe
6	Modalità per il pagamento del canone
7	Durata della convenzione
CAPO III – RAPPORTO DI UTENZA	
8	Richiesta di utenza
9	Convenzione di utenza
10	Tipo di lampadine
11	Divieti
12	Installazione di portalampade speciali
CAPO IV – NORME TRANSITORIE	
13	Censimento delle utenze in atto
14	Regolarizzazione delle utenze in atto
15	Procedure per la regolarizzazione delle utenze
CAPO V – NORME FINALI	
16	Individuazione delle unità organizzative
17	Termine per la conclusione dei procedimenti
18	Entrata in vigore
19	Pubblicità del regolamento
20	Leggi ed atti regolamentari
21	Abrogazione di precedenti disposizioni
22	Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

rt. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- c) al «Regolamento comunale per i servizi funebri e per i cimiteri» approvato con deliberazione consiliare

....., in data 29 / 12 / 1994

- d) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

rt. 2 - Modalità di svolgimento del servizio.

Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia così come previsto dall'art. 22, comma 3, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

rt. 3 - Campo di applicazione.

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:

- a) dei campi di inumazione;
- b) dei loculi cimiteriali;
- c) delle tombe di famiglia;
- d) di colombari, ossari;
- e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.,

nitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

rt. 4 - Orario del servizio - Sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

rt. 5 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe saranno così costituite:

- 1°) Spese fisse di impianto comprendenti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del portalampada e della lampada;
- 2°) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - b) il ricambio delle lampade;
 - c) l'erogazione dell'energia elettrica.

La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri dovrà essere sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune entro ventiquattro ore passerà la fornitura.

Art. 6 - Modalità per il pagamento del canone.

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
- a mezzo di versamento sul conto corrente postale.

Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporterà l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e del D.M. 28 dicembre 1989, del canone con l'applicazione degli interessi legali.

Art. 7 - Durata della convenzione.

La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione sarà attivato l'impianto.

Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 1 dicembre dello stesso anno.

I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

CAPO III RAPPORTO DI UTENZA

Art. 8 - Richiesta di utenza.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Art. 9 - Convenzione di utenza.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

All'atto della convenzione l'utente dovrà versare al funzionario incaricato le seguenti somme:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese di primo impianto del portalampade e delle lampade;
- c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi;

come determinate con la tariffa di cui al precedente articolo 5.

Art. 10 - Tipo di lampadine.

Il servizio sarà assicurato con lampadine da 15 Watt alimentate con tensione non superiore a 12 Volt.

Art. 11 - Divieti.

È assolutamente vietato agli utenti di:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 12 - Installazione di portalampade speciali.

Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampada di serie che fornisce il Comune con altro speciale del tipo approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, con lampada da 15 Watt.

La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Art. 13 - Censimento delle utenze in atto.

Entro DOVCI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
- b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
- c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

Art. 14 - Regolarizzazione delle utenze in atto.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro DOVCI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

Art. 15 - Procedure per la regolarizzazione delle utenze.

Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati dovranno produrre l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

CAPO V NORME FINALI

Art. 16 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	Convenzioni	AREA TECNICA/ 2° SETTORE/ LAV. PUBBLICI	ISTRUTTORE
		TUTELA AMBIENTALE	GEOMETRA
2	Riscossione delle utenze	AREA CONTABILE/ 2° SETTORE/ TRIBUTI	ISTRUTTORE P.T.
		ENTRATE PATRIMONIALI	
3	MANUT. IMPIANTI	AREA TECNICA/ 3° SETTORE/ MANUTENZIONI	ISTRUTTORE

Art. 17 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Perfezionamento della convenzione	30
2	Comunicazione di non adesione alla richiesta	30
3	Termine per la sostituzione delle lampade.	30

Art. 18 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.


Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

COMUNE DI TREVIGNANO ROIANO

PROVINCIA DI ROTA



ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. n° 91
del 29/12/1994

Illuminazione votiva nei cimiteri comunali

L'anno millenovecentonovant e questo giorno
del mese di, nella Residenza comunale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma
dell'art. 1372 del Codice Civile,

T R A

il Comune intestato, codice fiscale

rappresentato dal Sig.

nato/a a il

il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che
in questo atto rappresenta nella sua qualifica di:

.....

E

il/la Signor

nato/a a il

domiciliato/a a Via

n....., codice fiscale ed elettiva-

mente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato, giusta quanto
esplicitamente dichiara, è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

In seguito a richiesta fatta a questo Comune dal/la predetto/a per ottenere
la convenzione per n..... lampade per la illuminazione:

.....

nel Cimitero.....

con la presente scrittura, il rappresentante del predetto Comune, non in proprio ma nella sua espressa qualifica, concede la richiesta utenza alle seguenti condizioni:

A) Disciplina del servizio.

Il servizio sarà assicurato alle condizioni di cui allo speciale «Regolamento comunale per l'illuminazione votiva dei cimiteri» in vigore, che il richiedente dichiara di conoscere perfettamente.

B) Corrispettivo dovuto.

Per la detta utenza è dovuto il canone in applicazione della speciale tariffa ora in vigore.

Qualsiasi modifica della tariffa o della regolamentazione delle utenze in vigore si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune entro ventiquattro ore cesserà la fornitura.

C) Durata del contratto.

Il contratto avrà la durata di un anno solare e si intenderà rinnovato di anno in anno se l'utente non avrà presentato disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

D) Modalità di pagamento.

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso la Tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello del Tesoriere;
- a mezzo di versamento sullo speciale conto corrente postale-

Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporterà l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69

del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e del D.M. 28 dicembre 1989, del canone con l'applicazione degli interessi legali.

E) Obblighi dell'utente e divieti.

L'utente ha l'obbligo di denunciare al Comune, entro e non oltre trenta giorni dal verificatosi evento, il cambiamento della Ditta utente; rimarrà però responsabile degli impegni assunti finché non sia stipulato, fra il Comune e chi subentra, altro contratto di utenza.

È vietato all'utente di asportare o cambiare le lampadine; di modificare o manomettere l'impianto; di eseguire attacchi abusivi; di portare modificazioni all'impianto esistente.

Contravvenendovi sarà tenuto al risarcimento dei danni salva ogni altra azione civile o penale, e riservata la facoltà di sospensione dell'utenza.

F) Esecuzione e manutenzione dell'impianto.

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune che vi provvederà con personale proprio, oppure con personale di sua fiducia.

L'impianto concerne la presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della condotta, di derivazione in cavetto sotto piombo con le relative scatole di presa, degli speciali portalampade e lampadine.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, dovrà essere posta in opera direttamente dall'interessato.

Per quanto non previsto dal presente atto di concessione trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché il regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali nonché ogni altra disposizione vigente.

Al momento della firma della presente convenzione l'utente ha versato,
nelle mani dell'addetto al servizio:

1°) Per spese contrattuali L.....

2°) Per spese d'impianto L.....

3°) Per canone: da oggi al 31 dicembre p.v.
pari a mesi n..... L.....

4°) Per deposito cauzionale. L.....

Totale L.....

della quale somma il presente contratto costituisce quietanza.

Per quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni del
Regolamento in vigore.

Le spese tutte inerenti a questo contratto, sono a totale carico dell'utente
che vi ha provveduto come detto in precedenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'UTENTE

.....

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

.....

